



Legge annuale sulle PMI – esenzione dall'assicurazione RCA per i carrelli elevatori

FAI INFORMA 079/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo u.s è stata pubblicata la [legge n. 34 dell'11 marzo 2026](#) “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.

Tra le disposizioni di maggiore interesse per il nostro settore rientra certamente l'art. 9 che, apportando alcune modifiche all'art. 122 bis del [codice delle assicurazioni private](#) (con l'inserimento dei nuovi commi 1 bis e 1 ter), **esonera dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA), le seguenti tipologie di mezzi:**

- **Carrelli elevatori, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti magazzini o depositi;**
- **Veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.**

Si tratta di un risultato molto importante per il quale la FAI si è adoperata nel corso di questi mesi, presentando una serie di proposte emendative che, finalmente, hanno trovato il consenso dell'Autorità politica.

La stessa norma prevede che, in entrambe le citate ipotesi di esenzione dall'obbligo di r.c.a, in caso di sinistro con danni alle persone non vi è l'obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, se la responsabilità verso terzi per i sinistri occorsi nelle aree indicate è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

Infine, il nuovo comma 1 ter esenta dall'obbligo r.c.a le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a patto che si utilizzino esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico; tale deroga

opera soltanto se le macchine sono coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.

Per gli ulteriori aspetti di interesse del provvedimento, si rimanda ad una successiva circolare di approfondimento.